



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FELICE MANNA Presidente

Dott. MILENA FALASCHI Consigliere

Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere

Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere

Dott. REMO CAPONI Consigliere

LAVORO
AUTONOMO

Ud. 30/11/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5401/2018 proposto da:

TIBERIO S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA N. 40, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI CAPUA (Studio Di Capua/Sandoval), rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO GRIMALDI;

- ricorrenti -

contro

TUFANO SABATO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c.;

Ric. 2018 n. 5401 sez. S2 - ud. 30.11.2023 PU



**- controricorrente -**

avverso l'ordinanza n. RG 3807/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 07.12.2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.11.2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del Dott. CORRADO MISTRI, che ha concluso per il parziale accoglimento del quarto motivo di ricorso con il rigetto dei restanti;

udito l'avvocato SABATO TUFANO per il controricorrente;

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis cod. proc. civ. e 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, l'avvocato Sabato Tufano adiva il Tribunale di Torre Annunziata al fine di sentir condannare la Tiberio s.r.l. al pagamento in proprio favore, a titolo di compenso per le attività di consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale prestate nell'interesse della convenuta in varie cause presupposte, intercorse con le società Pa.ri.fa. s.r.l. e Victor s.r.l., del complessivo importo di euro 140.683,36, pari alla differenza tra la maggior somma di euro 162.904,36 - che l'attore asseriva dovuta in forza di preventivo in atti - e l'acconto già percepito di euro 22.221,00. A fondamento della domanda il professionista esponeva di aver svolto, in particolare, le seguenti prestazioni: (1) partecipazione ad assemblee societarie ed organizzazione di incontri presso il proprio studio finalizzati alla ricerca di una soluzione transattiva del contenzioso in essere con le controparti, nonché introduzione di una procedura di mediazione obbligatoria; (2) assistenza nel giudizio di appello introdotto dalla Pa.ri.fa s.r.l. avverso la sentenza n. 86/13 del Tribunale di Torre Annunziata; (3) proposizione del ricorso per





cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4238/14, definitiva del suddetto gravame; (4) proposizione in danno della Pa.ri.fa. S.r.l., in forza della sentenza n. 86/13, di un pignoramento di quote sociali innanzi al Tribunale di Torre Annunziata e costituzione nel conseguente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., introdotto dall'esecutata; (5) intimazione alla Pa.ri.fa. s.r.l. di sfratto per morosità; costituzione, all'esito della fase sommaria, nel giudizio a cognizione piena, nel quale veniva chiamata in causa la Victor s.r.l.; esame della sentenza definitiva del giudizio e parere in ordine alla eventuale proposizione di appello.

2. La Tiberio s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, siccome relativa al compenso per attività professionale svolta innanzi ad uffici giudiziari diversi da quello adito (Corte di Appello di Napoli e Suprema Corte di Cassazione); nel merito, disconosciuta la sottoscrizione del preventivo riferita al proprio legale rappresentante, la convenuta contestava la debenza degli importi richiesti dall'attore: quanto all'attività stragiudiziale, rilevandone l'estraneità rispetto alle cause presupposte oggetto di domanda; quanto alla procedura di mediazione, rilevandone la strumentalità, e dunque il difetto di autonomia, rispetto all'attività giudiziale svolta; quanto alle prestazioni processuali, eccependo l'esorbitanza delle somme pretese, calcolate su scaglioni di valore non corrispondenti a quelli effettivi, nonché eccependo la negligenza con la quale il difensore aveva espletato il mandato professionale. La resistente eccepiva, altresì, di aver pagato al Tufano l'importo complessivo di euro 35.908,99 (anziché quello di euro 22.221,00 dedotto dal professionista) e concludeva per il rigetto della domanda, in ragione della somma, ritenuta congrua e soddisfacente, già corrisposta.





3. Con ordinanza collegiale del 07.12.2017, il Tribunale di Torre Annunziata disponeva preliminarmente la separazione della domanda afferente alle prestazioni svolte dal Tufano innanzi alla Corte di Appello di Napoli e alla Suprema Corte di Cassazione (per le quali declinava la propria competenza in favore della Corte di Appello di Napoli, fissando alle parti termine perentorio per la riassunzione del giudizio), dalla domanda riguardante le restanti attività, svolte innanzi all'ufficio giudiziario adito dal professionista (pignoramento di quote societarie e costituzione nella relativa opposizione; sfratto per morosità e relativo giudizio di merito; nonché, quanto all'attività stragiudiziale, procedura di mediazione obbligatoria disposta nel corso della causa locatizia). Sul punto, relativamente all'*an debeat*, il primo giudice riteneva provato e non contestato che il professionista avesse svolto le seguenti attività: (a) proposizione di un procedimento di mediazione relativo alla causa di sfratto; (b) proposizione di un pignoramento di quote sociali e redazione della comparsa di risposta a seguito di opposizione all'esecuzione; (c) assistenza della Tiberio s.r.l. nella fase sommaria e, successivamente, nella fase a cognizione piena della causa di sfratto. Per quel che concerne il *quantum debeat*, dato atto di non poter prendere in considerazione il preventivo versato in atti dal professionista, poiché al disconoscimento della convenuta non aveva fatto seguito una rituale istanza di verifica, il Tribunale determinava il compenso facendo applicazione dei parametri ex D.M. n. 55 del 2014, alla luce dei quali, tenuto conto del valore delle cause presupposte, liquidava i seguenti importi: (a) per la proposizione del procedimento di mediazione, euro 3.816,00; (b) per la proposizione del pignoramento di quote, euro 1.898,00; per la fase di studio e introduttiva del giudizio di





opposizione all'esecuzione, euro 7.283,00; (c) per la fase sommaria della causa di sfratto, euro 10.707,00; per la fase a cognizione piena, euro 27.804,00. Il Tribunale di Torre Annunziata condannava quindi la Tiberio s.r.l. al pagamento in favore dell'avvocato Tufano, a titolo di compensi professionali, dell'importo complessivo di euro 51.508,00 oltre accessori previdenziali e tributari, oltre rimborso spese generali al 15% e interessi legali dalla domanda al soddisfo, ponendo a carico della convenuta il 50% delle spese di lite, che compensava per il restante 50%.

4. La Tiberio s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza sulla base di sette motivi.

5. L'avvocato Sabato Tufano ha resistito con controricorso.

6. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza la ricorrente insistito nelle proprie richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «*Violazione dell'art. 112 cpc sotto il profilo dell'art. 360 co.1 n. 4 cpc – omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cpc [rectius c.c., ndr.]*». La Tiberio s.r.l. deduce di aver contestato il diritto al compenso reclamato dall'avvocato Tufano, quanto al pignoramento delle quote sociali, perché la procedura era stata sospesa per difetto di titolo esecutivo prima ancora del deposito dell'istanza di vendita, ed in seguito non era stata più riassunta dal difensore; quanto alla causa di sfratto, perché il professionista aveva erroneamente proposto un'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, in luogo dell'opposizione ex art. 36 l. n. 392 del 1978 specificamente prevista dall'ordinamento per la fattispecie oggetto di causa, così cagionando la soccombenza della propria assistita. La Tiberio s.r.l. deduce di aver pertanto denunciato, sulla scorta delle





superiori premesse, che il contegno del difensore nell'espletamento del mandato si era rivelato contrario ai doveri di correttezza, buona fede e diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma secondo, cod. civ., e di aver quindi sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., della quale il Tribunale non avrebbe tuttavia tenuto conto, essendosi limitato a liquidare i compensi spettanti all'avvocato Tufano per l'attività prestata nei giudizi presupposti, senza esaminare gli inadempimenti che erano stati puntualmente dedotti dalla convenuta come fatti impeditivi della pretesa avanzata dal professionista.

1.1. La censura è infondata.

Deve evidenziarsi che il giudice di merito, prendendo le mosse dalla procedura esecutiva, ha liquidato il compenso spettante all'avvocato Tufano limitatamente alle attività di predisposizione del pignoramento di quote sociali e di costituzione nel giudizio di opposizione, sul presupposto che il relativo espletamento era stato provato dal professionista e non era stato contestato dalla cliente, mentre ha escluso che al Tufano spettasse il compenso per il deposito dell'istanza di vendita, trattandosi di attività contestata del cui svolgimento l'attore non aveva dato prova (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Quanto alla causa locatizia, il Tribunale ha riconosciuto il compenso al difensore per l'opera prestata in occasione della mediazione, della fase sommaria e della fase a cognizione piena, trattandosi di attività che oltre a non essere stata contestata dalla convenuta, era stata provata dall'attore tramite i mandati a firma dell'assistita in calce agli scritti difensivi, nonché tramite la produzione degli atti del giudizio (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).





1.2. Il giudice di merito ha dunque ritenuto provato alla luce delle risultanze istruttorie, avvalorate dal contegno processuale della convenuta, che l'attore avesse adempiuto le prestazioni dedotte e che in relazione ad esse avesse diritto al compenso. Tale *ratio decidendi* è sufficiente a travolgere sul piano logico-giuridico l'eccezione di inadempimento della Tiberio s.r.l. (peraltro genericamente sollevata in funzione di un'azione di risarcimento del danno riservata in separata sede), comportandone la reiezione implicita, senza che possa dirsi integrata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come infatti risulta dai brani della comparsa di risposta riportati nel corpo del primo motivo di ricorso, la Tiberio s.r.l. si era limitata a dedurre che la procedura esecutiva era stata sospesa prima del deposito dell'istanza di vendita, per non essere più riassunta, e che nella causa locatizia era stata proposta un'azione di risoluzione del contratto, risultata infondata, anziché l'opposizione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 (norma, quest'ultima, che in realtà non descrive un'azione giudiziale, ma l'opposizione che il locatore è tenuto a manifestare al conduttore in caso di cessione a terzi del contratto di locazione, entro 30 giorni da che ne abbia ricevuto notizia). Tali argomenti, solo genericamente tratteggiati dalla convenuta, risultano inidonei alla deduzione di specifici fatti impeditivi della pretesa attorea su cui si fosse resa necessaria ed ineludibile un'espressa pronuncia da parte del giudice di merito, risultando superati dall'accertamento del diritto al compenso maturato dall'avvocato Tufano, la cui obbligazione era del resto di mezzi e non di risultato, in relazione alle prestazioni professionali di cui era stato provato l'adempimento. Si deve infatti ribadire che non ricorre il vizio di omessa pronuncia su un'eccezione di merito, qualora essa,





anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronuncia di rigetto dell'eccezione medesima (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023, Rv. 667614).

Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «*Violazione degli art 112 cpc sotto il profilo dell'art. 360 co.1 n. 4 cpc -omessa pronuncia sull'eccezione di pagamento*». La ricorrente deduce che il giudice di merito, nella liquidazione del compenso ritenuto spettante al difensore, non avrebbe in alcun modo tenuto conto né dell'importo che la convenuta aveva eccepito di aver già pagato con efficacia estintiva della propria obbligazione, né della somma che lo stesso attore aveva dato atto di aver ricevuto a titolo di acconto.

2.1. La censura è fondata.

La pronuncia impugnata è in effetti del tutto silente sulla questione delle somme ricevute dall'avvocato Tufano prima dell'avvio del giudizio, pur trattandosi di circostanza espressamente riconosciuta dall'attore (che nel libello introduttivo aveva dato atto della ricezione di acconti per complessivi euro 22.122,00) e ribadita dalla convenuta (che nella comparsa di risposta aveva dedotto di aver versato somme per complessivi euro 35.908,99).

A differenza di quanto osservato in relazione al precedente motivo, l'eccezione di pagamento non può ritenersi implicitamente esaminata e disattesa per effetto della statuizione di accoglimento della domanda dell'avvocato Tufano. Si deve, infatti, osservare che il Tribunale, premesso di non poter prendere in considerazione il preventivo versato in atti dal professionista, siccome utilmente disconosciuto dalla convenuta, ha proceduto alla rideterminazione





del complessivo compenso spettante all'attore sulla scorta dei parametri tabellari di cui al D.M. n. 55 del 2014, pervenendo alla determinazione dell'importo di euro 51.508,00. Sennonché, così determinate le competenze dell'avvocato Tufano per l'opera prestata nelle cause presupposte oggetto di pronuncia, il Tribunale non avrebbe potuto condannare la convenuta al versamento dell'intero ammontare, senza prima esaminare l'eccezione di pagamento sollevata dalla Tiberio s.r.l.: in particolare, il giudice di merito, partendo dal pacifico presupposto che il professionista aveva percepito un acconto di euro 22.122,00, avrebbe dovuto accertare l'eventuale maggior somma versata dalla cliente (che sosteneva di aver pagato complessivi euro 35.908,99), ed avrebbe dovuto quindi verificare se, in che misura e a quali delle prestazioni dedotte dall'attore i versamenti accertati fossero imputabili, tenuto conto della separazione delle domande del Tufano, disposta per ragioni di competenza, tra prestazioni esaminate direttamente dal Tribunale ed altre devolute alla cognizione della Corte d'Appello di Napoli.

Solo dopo aver compiuto dette operazioni, il giudice di merito avrebbe potuto quantificare l'importo effettivamente spettante all'attore. Il Tribunale, non avendo a ciò provveduto, è incorso nel vizio di omessa pronuncia denunciato dalla ricorrente con il motivo in esame, che risulta pertanto meritevole di accoglimento.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «*Violazione degli artt. 99 e 112 cpc sotto il profilo dell'art. 360 co.1 n. 4 cpc – pronuncia in carenza di domanda e/o ultra petizione*». La ricorrente deduce che il giudice di merito, nel riconoscere all'avvocato Tufano anche il rimborso delle spese generali al 15% sugli importi liquidati a titolo di compenso, sarebbe incorso in ultrapetizione, non avendo il professionista proposto specifica domanda in tal senso.





3.1. La censura è infondata.

Occorre premettere che il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019, Rv. 653291; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023, Rv. 667848). Venendo al caso di specie, come risulta dall'esame delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., cui il Collegio ha accesso in ragione dell'*error in procedendo* denunciato, il Tufano ebbe a richiedere la condanna della Tiberio s.r.l. al pagamento del compenso professionale «*oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, oltre le spese ed oneri successivi; Con vittoria di spese e compensi difensivi*» (così a pag. 7 del ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.). La specifica richiesta di maggiorazione del compenso di I.V.A., C.P.A., oneri e "spese" consente di ritenere compreso nel *petitum* anche il riconoscimento delle spese generali, le quali sono del resto dovute "in ogni caso" al difensore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 (rubricato "compensi e spese"), in aggiunta al rimborso delle spese documentate.

Non ricorre dunque il lamentato vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di merito si è pronunciato nel perimetro della domanda proposta dal Tufano. Ne consegue che la censura deve essere respinta.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: «*Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4,18,19 e 20 del d.m. n. 55/2014 sotto*





il profilo dell'art. 360 n. 3 cpc». La ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato al professionista un autonomo compenso per la proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria nel corso della causa di sfratto, trattandosi di prestazione stragiudiziale meramente ancillare rispetto all'attività giudiziale espletata; osserva in particolare che la mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, esperita peraltro su invito del giudice, avrebbe dovuto essere ritenuta assorbita, ai fini della determinazione del compenso, nelle fasi di studio e introduttiva della controversia locatizia, cui era legata da un rapporto di strumentalità. La ricorrente evidenzia che solo a seguito del D.M. n. 37 del 2018, non applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, è stato previsto, tramite l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 20 del D.M. n. 55 del 2014, il diritto del difensore ad un autonomo compenso per l'attività di mediazione prestata prima o in occasione di un giudizio: sostiene che tale circostanza confermerebbe che le prestazioni di assistenza rese nella procedura di mediazione svolta anteriormente alla novella, in difetto di analoga previsione, dovrebbero essere ritenute assorbite nella fase introduttiva del processo.

4.1. La censura è infondata.

Essa muove innanzitutto dall'erroneo presupposto che l'eventuale natura strumentale dell'attività stragiudiziale escluda di per sé stessa il diritto al compenso del difensore, comportandone ineluttabilmente l'assorbimento nell'attività giudiziale. Trattasi di

assunto destituito di fondamento, in quanto, a mente dell'art. 20 del D.M. n. 55 del 2014, **ciò che esclude il diritto ad un distinto compenso per l'attività stragiudiziale è che essa sia priva di autonoma rilevanza, non che sia svolta in correlazione a quella giudiziale**. Detto in altri termini, il fatto che sia correlata all'attività





giudiziale, o preparatoria di essa, non comporta che l'attività stragiudiziale sia necessariamente insuscettibile di autonoma valutazione ai fini della determinazione delle competenze dell'avvocato che vi abbia prestato la propria opera (si pensi, ad esempio, alla richiesta di risarcimento del danno che deve essere necessariamente rivolta alla compagnia assicurativa in caso di sinistro stradale, al fine di assolvere la condizione di proponibilità della domanda giudiziale prevista dall'art. 145 del D.lgs. n. 209 del 2005).

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, questa Corte ha del resto affermato che la procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 della l. n. 794 del 1942, pur essendo dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, va ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali realizzate in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27305 del 30/11/2020, Rv. 659727; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20269 del 25/09/2014, Rv. 632363; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 920 del 21/01/2004, Rv. 569535; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 470 del 15/01/2003, Rv. 559702; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5700 del 18/04/2001, Rv. 546028; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 03/12/1996, Rv. 501005). Tale consolidato orientamento, ancorché relativo alla diversa questione del rito applicabile alle domande che cumulino la richiesta di liquidazione del compenso per prestazioni giudiziali civili e prestazioni stragiudiziali, chiaramente postula l'espresso riconoscimento che l'attività stragiudiziale strumentale a quella giudiziale sia potenzialmente suscettibile di separata liquidazione, ove autonomamente valutabile.





Il fatto, poi, che il legislatore abbia introdotto solamente nel 2018 una specifica tabella recante i parametri di liquidazione del compenso per l'attività svolta dall'avvocato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, non comporta affatto che in precedenza dette attività difettassero di autonoma rilevanza. Anzi, la circostanza che il legislatore abbia avvertito la necessità di prevedere una tabella *ad hoc*, esprime piuttosto il riconoscimento dell'autonomia di tali attività, che sono state ritenute meritevoli di separata considerazione non solo rispetto all'attività giudiziale propriamente detta, ma anche rispetto all'attività stragiudiziale genericamente intesa.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la novella del 2018 non ha conferito alla mediazione un'autonoma rilevanza che prima non aveva, ma ha semmai preso atto del rilievo che tale attività ha sempre avuto, dedicandole specifici parametri tabellari di determinazione del compenso.

Ne consegue che prima dell'introduzione del comma 1-bis dell'art. 20 del D.M. n. 55 del 2014, l'attività di mediazione era pur sempre suscettibile di separata liquidazione, ai sensi del primo comma della norma in commento, quale attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, dotata di autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto che il mezzo in esame attinge il solo *an* del diritto al compenso per l'attività di mediazione, mentre non solleva censure sul *quantum debeat* o sui criteri di determinazione applicati dal giudice di merito, il motivo deve essere respinto.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: «*Violazione dell'art. 4 co. 5 D.M. 55/2014 sotto il profilo dell'art. 360 co.1 n. 3 cpc -*





violazione dell'art. 111 co. 6 cost, dell'art. 132 co. 1 n. 4 cpc, dell'art. 118, disp att. p.c. sotto il profilo dell'art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.». La ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe meramente apparente quanto alla determinazione del compenso riconosciuto all'avvocato Tufano per la proposizione del pignoramento di quote sociali e per la costituzione nel giudizio di opposizione all'esecuzione, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato all'individuazione, per ciascuna delle due prestazioni, di una somma onnicomprensiva ed unificata, senza procedere alla relativa liquidazione per fasi, come prescritto dall'art. 4, quinto comma, del D.M. n. 55 del 2014, così da precludere ogni possibile controllo sulla correttezza e legittimità del proprio operato.

5.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità.

Il giudice di merito ha invero espressamente indicato i parametri di determinazione del compenso spettante al professionista per l'attività espletata nel corso della procedura esecutiva (applicazione delle tabelle ex D.M. n. 55 del 2014; valore della controversia ricompreso nello scaglione fino ad euro 1.000.000) ed ha altresì individuato con chiarezza le prestazioni oggetto di liquidazione (proposizione del pignoramento delle quote sociali; cura delle fasi di studio e introduttiva del giudizio di opposizione), così ponendo le parti nella condizione di verificare la correttezza e conformità a diritto del proprio operato (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).

La ricorrente, per parte sua, si è limitata a denunciare un insussistente vizio di mera apparenza della motivazione, senza peraltro avanzare specifiche censure in merito ai parametri di determinazione del compenso adottati dal Tribunale, o al *quantum* liquidato in base ad essi. Invero, onde correttamente contestare nella presente sede di legittimità la liquidazione del compenso





operata dal primo giudice, la Tiberio s.r.l. avrebbe dovuto specificare quale sarebbe stato, in ipotesi, lo scaglione di valore applicabile alla causa presupposta e quali sarebbero stati i valori di tariffa previsti per lo scaglione ritenuto applicabile: va in proposito data continuità all'orientamento secondo cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l'onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv. 64617), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e di dimostrare l'attività effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, Rv.625598), perché solo in tal modo questa Corte viene posta in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato.

Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, la censura in esame deve essere disattesa.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: «*Violazione dell'art. 4 D.M. 55/2014 sotto il profilo dell'art. 360 co.1 n. 3 cpc – nonché della tabella 5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA e della Tabella 2 GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ad esso allegate sotto il profilo dell'art. 360 co.1 n. 3 cpc*». La Tiberio s.r.l. lamenta che il giudice di merito avrebbe





duplicato i compensi spettanti al professionista per la causa di sfratto, applicando sia la tabella n. 5 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (per la fase sommaria), sia la tabella n. 2 (per la fase a cognizione piena), laddove nella fattispecie avrebbe dovuto essere applicata - sostiene la ricorrente - la sola tabella n. 5, specificamente prevista dal decreto ministeriale per i procedimenti di convalida di sfratto e già comprensiva delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisoria, senza alcuna distinzione tra fasi sommaria e di merito. In subordine, la ricorrente deduce che la duplicazione dei compensi avrebbe interessato quantomeno le fasi di studio e introduttiva, necessariamente uniche nel caso di specie, e ciononostante liquidate distintamente sia per la fase sommaria, sia per la fase a cognizione piena.

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: «*Violazione dell'art. 4 co. 5 D.M. 55/2014 sotto il profilo dell'art. 360 co.1 n. 3 cpc -violazione dell'art. 111 co. 6 cost, dell'art. 132 co. 1 n. 4 cpc, dell'art. 118, disp att. p.c. sotto il profilo dell'art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.*». La ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe meramente apparente anche in relazione alla determinazione del compenso spettante al professionista per la fase sommaria e per la fase a cognizione piena della causa locatizia, in ragione della liquidazione, per ciascuno dei due segmenti processuali, di una somma onnicomprensiva e cumulativa, senza distinzione per fasi ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del D.M. n. 55 del 2014.

7.1. Il sesto e settimo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei sensi di cui in motivazione.





Le due fasi di cui si compone il procedimento per convalida di sfratto, l'una sommaria, l'altra (eventuale) a cognizione piena, alla quale si fa luogo in caso di opposizione dell'intimato, costituiscono articolazioni di una struttura procedimentale essenzialmente unitaria: tanto si desume dal testuale tenore dell'art. 667 cod. proc. civ., secondo cui, a seguito dell'opposizione dell'intimato, il giudice, assunti i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 cod. proc. civ., dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. e il giudizio "prosegue" nelle forme del rito speciale. È dunque il medesimo procedimento introdotto dal locatore con la citazione per la convalida di sfratto che, una volta chiusa la parentesi sommaria, continua a svolgersi nella fase a cognizione piena ed è destinato a concludersi con la pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003, Rv. 563613; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15021 del 05/08/2004, Rv. 577083; Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013, Rv. 626372).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha liquidato il compenso spettante all'avvocato Tufano per l'attività prestata nella causa locatizia considerando le relative fasi, sommaria e a cognizione piena, come due procedimenti del tutto separati e distinti tra di loro, caratterizzati da autonome vicende introduttive e definitive, con conseguente pedissequa applicazione di tutte le voci di entrambe le tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, previste l'una per il procedimento sommario di convalida di sfratto, l'altra per il giudizio a cognizione piena (oltre anche a quella stragiudiziale per la mediazione). Il Tribunale avrebbe invece dovuto considerare le peculiarità del caso specifico, valutando le specifiche attività effettivamente espletate dal professionista in ciascuna delle due





articolarioni procedimentali, tenendo conto della duplicazione delle liquidazione di fasi in un giudizio unitario, che nel suo effettivo dipanarsi è stato introdotto con la notificazione della citazione per convalida di sfratto ed è stato definito, a seguito di mutamento del rito, con la sentenza di rigetto della domanda. Sul punto, invece, la sentenza ha omesso qualsiasi motivazione.

Nei limiti di cui si è detto, il motivo in esame merita pertanto accoglimento.

8. Ne consegue la cassazione dell'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito alla luce dei principi indicati, nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il sesto e il settimo motivo di ricorso, rigetta il primo, il terzo e il quarto motivo; dichiara inammissibile il quinto; cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 30 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Luca Varrone

IL PRESIDENTE

Felice Manna

